

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

**Lotto CIG nr. 751036339C - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 63, comma 2, lett. b), del D.L.vo 50/2016, per l'affidamento dei servizi di carenamento, rimotorizzazione, ordinaria e straordinaria manutenzione occorrente all'unità navale "P. V. 5 Oltramonti".-----**

L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di ottobre,-----

-----PREMESSO CHE-----

- con Determina a contrarre nr. 1302 in data 21.05.2018 il Comandante del Centro Navale, vista la pratica nr. 53050 dell'Ufficio Logistico - Sezione Logistica Navale, ha autorizzato la stipula di una scrittura privata per l'affidamento dei servizi di carenamento, rimotorizzazione, ordinaria e straordinaria manutenzione occorrente all'unità navale "P.V. 5 Oltramonti", (operazione non imponibile I.V.A. ai sensi degli artt. 8/bis del D.P.R 633/72), di seguito "Servizio", ad idonea Società;-----

- per soddisfare tale esigenza, ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 63, comma 2, lett. b), del D.L.vo 50/2016, l'Amministrazione ha indetto con foglio nr. 72258 in data 22.06.2018 una gara informale invitando vari operatori del settore a presentare la propria offerta;-----

- la Commissione giudicatrice, con verbale datato 09.08.2018 (all. A) ha proposto di aggiudicare l'appalto in parola alla "A.T.I - CANTIERI SCHIAVONE S.R.L. CAPOGRUPPO / CANTIERI NAVALI CILENTANI S.R.L. MANDANTE" che ha presentato, per l'effettuazione del servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico (all. B), una offerta commerciale (all. C) con l'indicazione di un ribasso percentuale pari al 16,00% (sedicipercento);-----

- il Comandante del Centro Navale, con atto autorizzativo nr. 2954 del 21/08/2018, ha determinato di affidare la commessa in parola alla "A.T.I - CANTIERI SCHIAVONE S.R.L. CAPOGRUPPO / CANTIERI NAVALI CILENTANI S.R.L. MANDANTE";-----

- con foglio nr. 99708 in data 27.08.2018 è stata comunicata alla "A.T.I - CANTIERI SCHIAVONE S.R.L. CAPOGRUPPO / CANTIERI NAVALI CILENTANI S.R.L. MANDANTE" l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in parola e la contestuale esecuzione anticipata ai

sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13, del

D.Lvo 50/2016;-----

- la "A.T.I - CANTIERI SCHIAVONE S.R.L. CAPOGRUPPO /

CANTIERI NAVALI CILENTANI S.R.L. MANDANTE" ha

sottoscritto il prescritto "Patto d'integrità" (all.

D),-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via

Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F.

90011020592, di seguito denominata

"Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col.

Giovanni D'Onorio De Meo in qualità di Capo Ufficio

Amministrazione e la "A.T.I - CANTIERI SCHIAVONE

S.R.L. CAPOGRUPPO / CANTIERI NAVALI CILENTANI S.R.L.

MANDANTE", costituita in data 01/09/2018 con atto

notarile nr. 56170 di Rep. (all. E) e rappresentata

dalla impresa capogruppo "CANTIERI SCHIAVONE S.R.L."

con sede legale in Località Porto, Frazione

Acciaroli, 84068 Pollica (SA), P.IVA 04006300653, di

seguito denominata "Fornitore", legalmente

rappresentata dal Sig. Giovanni Schiavone, nato a

Pollica (SA) il 11.11.1963 ed ivi residente in Via

Nicotera 127 - C.F. SCH GNN 63S11 G796S -

identificato a mezzo carta di identità nr. AR6001392

rilasciata in data 11/10/2012 dal Comune di Pollica

(SA), nella sua qualità di "Amministratore unico" dell'impresa, giusta "Documento di gara unico europeo" prodotto dalla stessa che costituisce parte integrante del presente atto (all. F).-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'Impresa contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con la presente scrittura privata, nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare il servizio in epigrafe indicato, alle condizioni dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico (all. B) ed al costo indicato nell'offerta commerciale prodotta (all. C), secondo le prescrizioni descritte nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che, per quanto non allegato, costituisce parte integrante del presente atto, nonché in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale nr. 181 del 24/10/2014, in quanto applicabili e che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che non si allegano al presente atto, per quanto ne costituiscono parte integrante, giusta il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI DI ESECUZIONE - Il termine per la

presentazione alla verifica - c.d. collaudo - del servizio, decorrente dalla data in cui l'unità navale sarà nella disponibilità del cantiere, resta fissato in gg. 62 (sessantadue) solari come da dichiarazione prodotta dalla società (all. G). Entro tale termine, il Fornitore provvederà a comunicare l'avvenuta conclusione di quanto prescritto. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle convenute e la perfetta funzionalità di quanto oggetto di lavorazione. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera il Fornitore da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'importo complessivo della commessa resta fissato in € 110.418,00 (centodiecimilaquattrocentodiciotto//00), operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8/bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre gli oneri per la sicurezza, quantificati in € 131,45 e non soggetti a ribasso.--

Il prezzo sopra esposto deve intendersi comprensivo

di ogni onere di legge, della mano d'opera, dei costi dei materiali e di ogni altro onere occorrente all'esecuzione dell'attività, come da Capitolato Tecnico (all. B), oltre che degli stipendi agli operai, assicurazioni sociali, previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare preventivamente all'Ente la necessità di eventuali lavorazioni aggiuntive, restando in attesa delle relative determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART.4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C. la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice.-----

ART. 5: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione del servizio, il Fornitore invierà, mediante pec, una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause, allegando validi

documenti giustificativi, nel momento stesso in cui ne ha conoscenza. In difetto di tale avviso non potranno tali cause, essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-----

ART. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di proroga, ampiamente giustificate, da parte del Fornitore. In ogni caso non possono costituire motivo di proroga dei termini convenuti per l'esecuzione del servizio:-----

- il ritardo nella consegna di eventuali componenti necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----

- il tempo necessario per l'espletamento di eventuali accertamenti integrativi che dovevano essere effettuati prima dell'avvio delle lavorazioni;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la ricorrenza dei motivi addotti dal Fornitore a giustificazione della richiesta di proroga, salvo che i tempi richiesti siano incompatibili con le vigenti norme amministrative e contabili. In ogni

caso non saranno concesse proroghe oltre la data del 15 marzo 2019.-----

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione della commessa, il Fornitore sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo del servizio. L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il Fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% del valore complessivo della presente scrittura. Anche ove tale limite non sia raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna del servizio sia incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri sostenuti per il riappalto a terzi della commessa. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a



2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni  
altra azione per il risarcimento del maggior danno  
patito dall'Amministrazione.-----

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o  
aggiunta al servizio concordato nel presente atto  
può essere introdotta dalla controparte, se non  
preventivamente richiesta dal Centro Navale, in  
osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106  
D.lgs 50/2016. Le modifiche non preventivamente  
autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi  
di sorta e comportano la rimessione in pristino  
della commessa effettuata, con oneri a carico del  
Fornitore.-----

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E  
SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del D.L.vo  
50/2006, non avendo il Fornitore in sede di offerta  
fatto espressa richiesta di autorizzazione al  
subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto,  
in tutto o in parte, le commesse oggetto del  
presente atto. E' altresì vietata la cessione del  
contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 10: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O  
DIPENDENTI DEL PRESTATORE DI SERVIZI - Il Fornitore  
dichiara di non aver conferito alcun incarico o  
avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre

anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente percepito.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il Fornitore risponde di ogni danno recato all'Amministrazione ed a terzi verificatosi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualsiasi natura a lei imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. In caso di azione di risarcimento danni contro l'Amministrazione per fatto doloso o colposo del Fornitore, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare in causa il Fornitore, al fine di essere manlevata da ogni conseguenza giudiziaria. In caso di azione giudiziaria intentata a conclusione dell'appalto l'Amministrazione potrà rivalersi sul Fornitore in qualunque tempo, assumendo lo stesso tutte le conseguenze della lite. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di sottoporre a

verifica il servizio effettuato e di richiederne la ripetizione in presenza di difetti ed imperfezioni.

Il Fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno occorso alle parti meccaniche delle Unità Navali che sia conseguenza diretta ed immediata del servizio fornito, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n° 231, di sospendere cautelativamente la scrittura privata. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. In caso di accertamento della responsabilità penale, per fatti connessi all'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% del valore dell'intera obbligazione.-----

ART. 12: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente

ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove  
ne ricorrano i presupposti, ad un accordo  
transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016.-  
ART. 13: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -  
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti  
dei propri dipendenti, il trattamento economico  
previsto dalla contrattazione collettiva di settore.  
L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta  
sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto  
importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente  
denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli  
obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà  
pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato  
che il Fornitore ha regolarizzato la propria  
posizione, e lo stesso non potrà pretendere, per il  
ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a  
qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì,  
all'osservanza delle norme in materia di contributi  
previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli  
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei  
dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità  
contributiva, certificato dall'acquisizione del  
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)  
con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento.  
Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto

competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART.14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuta ultimazione del servizio ed a favorevole collaudo effettuato, il Fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da €. 2,00. A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----  
- ente: Centro Navale;-----  
- sigla: nav;-----  
- codice fiscale: 90011020592;-----  
- denominazione ufficio: Centro Navale Formia;-----  
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Il pagamento verrà eseguito in unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della fattura previa verifica di conformità del servizio effettuato rispetto a quello commissionato attestato dal verbale di cui all'art. 2 del presente atto e previa verifica della correntezza contributiva dell'Azienda, attestata dal certificato di cui all'art. 12 con esito regolare, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, con spese bancarie a carico del Fornitore. La fattura dovrà riportare il Codice Identificativo Gara C.I.G.

attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici riferito al lotto oggetto di fatturazione. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART.15: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare la controparte è obbligata a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il

Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del presente contratto.-----

ART. 16: GARANZIA - Il fornitore garantisce i servizi effettuati ed i materiali impiegati da tutti i vizi e difetti di lavorazione, per un periodo di 12 mesi dalla data di avvenuto favorevole collaudo, con copertura su tutto il territorio nazionale. In caso di avaria dovuta a difetto di lavorazione, il Fornitore provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema, effettuando le riparazioni necessarie, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione avrà comunicato i difetti riscontrati, a mezzo PEC, salvo che ragioni d'urgenza non impongano un termine più breve. In caso di decorso infruttuoso del termine, l'Amministrazione si riserva di far eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitandone il costo al Fornitore inadempiente. Per gli interventi effettuati ed i particolari sostituiti, il Fornitore dovrà fornire una garanzia analoga alla precedente.-

ART. 17: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Fornitore ha presentato cauzione di €. 5.521,00

(cinquemilacinquecentoventuno//00), giusta polizza fideiussoria nr. 00A0753034 datata 30.08.2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni S.P.A." - Agenzia di Nocera (SA), che l'Ente potrà escutere per il ristoro delle spese che siano addebitabili al Fornitore di servizi, nonché per il risarcimento dei danni dallo stesso provocati. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata.-----

ART. 18: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti all'attività oggetto della presente scrittura privata e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico del Fornitore. L'imposta di bollo complessiva dovuta per legalizzare il presente atto, pari a € 96,00 (novantasei//00 - € 16,00 ogni 4 facciate), ai sensi della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, dovrà essere assolta utilizzando il modello F24 recante il codice tributo "2501", ovvero con versamento in modo virtuale come disposto dalla



risoluzione 12/E del 03.02.2015 dell'Agenzia delle Entrate. Il presente, in ogni caso, sarà registrato solo in caso d'uso.-----

ART. 19: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima prestazione. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico

del Fornitore;-----

- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----

- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----

- la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 20: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente atto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente atto.-----

ART. 21: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto

quanto non specificato e contemplato nel presente

atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della

Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del

24.10.2014;-----

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità

Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di

Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza",

pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18;--

- al D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50;-----

- al D.Lgs. nr. 81/2008 ed al D.L.vo nr. 231/2001;--

- al Codice Civile,-----

che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare

in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi

dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 22: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi di

quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, e per quanto non

incompatibile con il Regolamento UE n. 679/16", le

parti danno reciprocamente atto che i dati

personali, forniti obbligatoriamente per la stipula

del presente atto, sono oggetto di trattamento

informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati

esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali e la gestione amministrativa del rapporto commerciale di cui al presente atto.-----

ART. 23: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Località Porto, Frazione Acciaroli, 84068 Pollica (SA), ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) *info@pec.cantierischiavone.com*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il contratto stesso. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.----

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI - Le parti hanno dichiarato il presente atto, composto da nr. 21 pagine, conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono come di seguito specificato:-----

- il Sig. Giovanni Schiavone mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);-----

- Il Capo Ufficio Amministrazione - Tenente  
Colonnello Giovanni D'Onorio De Meo mediante  
l'apposizione della firma digitale ai sensi  
dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice  
dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a  
mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M.  
22.02.2013.-----

PER L' AMMINISTRAZIONE

PER IL

FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_